



VERSO LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE PANEURMEDITERRANEA: LE TRANSITIONAL RULES

Seminario Confindustria Veneto Est
Martedì 13 giugno 2023



Dott.ssa Marica Mestieri
Dott.ssa Samuela Mestieri
Dott. Franco Mestieri

I testi e i commenti riportati nelle seguenti slide, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità. Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale.

1



ARGOMENTI TRATTATI

- 1 - ORIGINE : DEFINIZIONI BASE
- 2 – ORIGINE PREFERENZIALE
- 3 – CUMULO DELL'ORIGINE
- 4 – CONVENZIONE PEM
- 5 – NO DRAW BACK
- 6 - ESEMPI PRATICI
- 7 – IL CUMULO TOTALE
- 8 – TRANSITIONAL PEM RULES
- 9 - CONFRONTO PEM – TRANSITIONAL RULES: ESEMPI




2



L'origine delle merci è alla base degli scambi commerciali dell'UE con il Mondo



**Origine + classificazione doganale + valore = elementi indispensabili
per una corretta applicazione della fiscalità doganale.**



ASSOCAD
Associazione Nazionale
Centri di Assistenza Doganale

MESTIERI
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DETERMINANO L'ORIGINE DELLE MERCI ?

LE CARATTERISTICHE DELLA MATERIA PRIMA DI PARTENZA +

IL TIPO DI LAVORAZIONE +

PAESE IN CUI VIENE EFFETTUATA LA LAVORAZIONE =

ORIGINE DEL PRODOTTO FINITO

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

5

MESTIERI
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DETERMINANO L'ORIGINE DELLE MERCI ?

L'origine è la caratteristica che rende evidenti le conseguenze della **TRASFORMAZIONE** delle materie prime in semilavorati o in prodotti finiti

Apollo e Dafne
Gian Lorenzo Bernini, 1622-1625, Galleria Borghese, Roma.

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

6



REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2013



che istituisce il codice doganale dell'Unione

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 64

Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.



ATTENZIONE

DICHIARARE ERRONEAMENTE UN PRODOTTO DI
ORIGINE PREFERENZIALE

E' FALSO IN ATTO PUBBLICO!!!!



UNIONE EUROPEA



Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

9



ACCORDI di ORIGINE BILATERALI



PAESE TERZO

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

10



ACCORDI BILATERALI



MESSICO

CILE

SUD AFRICA

COREA DEL SUD

CANADA

GIAPPONE

SINGAPORE

VIETNAM

REGNO UNITO



ACCORDI di ORIGINE DIAGONALI



GRUPPO DI PAESI



ACCORDI di ORIGINE DIAGONALI



- NORVEGIA
- ISLANDA
- LIECHTENSTEIN
- SVIZZERA
- ISOLE FAEROER
- ALGERIA
- TUNISIA
- MAROCO
- EGITTO
- GIORDANIA
- SIRIA
- LIBANO
- ISRAELE
- CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA
- ALBANIA
- BOSNIA ERZEGOVINA
- MACEDONIA DEL NORD
- MONTENEGRO
- SERBIA
- TURCHIA
- KOSOVO
- MOLDAVIA
- GEORGIA
- UCRAINA



ACCORDI di ORIGINE DIAGONALI



- COSTA RICA
- EL SAVADOR
- GUATEMALA
- HONDURAS
- NICARAGUA
- PANAMA



- COLOMBIA
- PERU'
- ECUADOR



UN ACCORDO PARTICOLARE: L' UNIONE DOGANALE



UE – TURCHIA UNIONE DOGANALE



Il 12 Settembre 1963 è la data che vede la nascita dell'Accordo di Ankara che “crea un'associazione” tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.



UNIONE EUROPEA - TURCHIA



Unione doganale su base
LIBERA PRATICA

ATR

Prodotti industriali
Cap. 25-99 Taric
escluso CECA

TRATTATO CECA E PAC
REGOLE DI ORIGINE

EUR 1

Prodotti agricoli
cap.01-24
Taric

Prodotti CECA
cap.26-27
72-73 Taric



COME SI OTTIENE UN PRODOTTO DI ORIGINE PREFERENZIALE??



REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2013

che istituisce il codice doganale dell'Unione

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 64

Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.
3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.



L'art. 64 del CDU ha fornito due informazioni fondamentali



Le regole per determinare l'origine preferenziale sono stabilite dagli accordi siglati dall'UE e i paesi terzi



Le norme per ottenere l'origine sono basate su due criteri:

Prodotti interamente ottenuti

Lavorazioni sufficienti



1) PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 marzo 2012

relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(2013/94/UE)

Articolo 4

Prodotti interamente ottenuti

1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti in una parte contraente quando sono esportati in un'altra parte contraente:
 - a) i prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino della parte contraente esportatrice;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della parte contraente esportatrice, con le sue navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);



- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori delle sue acque territoriali, purché essa eserciti a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate nella parte contraente esportatrice;
- b) che battono bandiera della parte contraente esportatrice;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte contraente esportatrice o ad una società la cui sede principale è situata nella parte contraente esportatrice, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della parte contraente esportatrice e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene alla parte contraente esportatrice o a enti pubblici o a cittadini di detta parte contraente;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della parte contraente esportatrice; nonché
- e) il cui equipaggio è composto, per almeno il 75 %, da cittadini della parte contraente esportatrice.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), quando la parte contraente è l'Unione europea, si intende uno Stato membro dell'Unione europea.



2) Merce ottenuta in un paese con materie prime **non** originarie di quel paese

(Art. 64 Reg. UE 952/2013)

Il prodotto acquisisce il requisito dell'**ORIGINE PREFERENZIALE** quando è stato ottenuto utilizzando materia prima di origine di paesi diversi sottoposta a lavorazioni o trasformazioni **“sufficienti”**





LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI SUFFICIENTI



ALLEGATO II

Decisione 2013/94/UE Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.-

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati (*) (*)	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



LAVORAZIONI INSUFFICIENTI





DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2012

relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

(2013/94/UE)



Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;



- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- q) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte contraente esportatrice su quel prodotto.



LE TOLLERANZE



Ottenuto il requisito dell'origine preferenziale del prodotto l'apporto di materie prime/accessori di origine terza può compromettere l'origine preferenziale...


Per esempio (ai soli fini esemplificativi e non esaustivi):

- **Tolleranza del 10% sul valore** (prodotti non tessili);
- **Tolleranza dell' 8%**
(solo per tessili e solo quando espressamente richiamato dalle note alla regola);
- **Tolleranza del 10% sul peso**
(solo per tessili e solo quando espressamente richiamato alle note alla regola);
- **Tolleranza del 15% peso o valore** prevista dalla modifica al PEM



CUMULO DELL'ORIGINE E CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA





Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Franco, Samuela e Marica Mestieri Doganalisti in Carpi dal 1981
Copyright riservato E' vietata ogni riproduzione, anche parziale
30



CUMULO DELL'ORIGINE

E' una regola di origine

prevista dagli Accordi

può essere: bilaterale, diagonale, totale

Lavorazioni richieste:
superiori a quelle considerate INSUFFICIENTI

Materia prima: originaria del paese partner



Può essere: bilaterale, diagonale, totale



Origine preferenziale con applicazione del cumulo

CUMULO BILATERALE

CUMULO DIAGONALE

CUMULO TOTALE

L'applicazione del cumulo determina la successiva spendibilità dell'origine preferenziale del prodotto ottenuto.





**ACCORDO PANEUROMEDITERRANEO
e la
«geometria variabile dell'origine»**



Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

35



PAESI ACCORDISTI al 01.05.2004

EFTA
Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera

Is. Faeroer

Bosnia Erz.

Rep. F. di Jugoslavia

Croazia

Cile

SEE
Norvegia
Islanda
Liechtenstein



Ceuta e Melilla

Messico

Sud Africa

PAN EUROPEI
Romania
Bulgaria
Turchia
Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera

MAGHREB
Algeria
Tunisia
Marocco

MASHREK
Egitto
Giordania
Siria
Libano

Israele

Palestina

ACP

PTOM

San Marino

Andorra

SPG

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

36



2006

ENTRA IN VIGORE L'ACCORDO PANEUROMEDITERRANEO



Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

37



ANNO 2006

EUR1

Conferenza di Barcellona
Novembre 1995

EUR MED

ACCORDO PANEUROMEDITERRANEO

EFTA
Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera

Algeria
Tunisia
MA Marocco

PAN EUROPEI
Romania
Bulgaria
Turchia
Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera

Egitto
Giordania
Siria
Libano
Cisgiordania
Striscia Gaza

Isole Faroer

Israele



Romania
Bulgaria
Turchia
Norvegia
Islanda
Liechtenstein
Svizzera
Isole Faeroer
Algeria
Tunisia
Marocco
Egitto
Giordania
Siria
Libano
Israele
Cisgiordania Striscia Gaza

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

38



«DRAW BACK» COME FUNZIONA?



Un operatore UE importa temporaneamente materia prima da un paese terzo utilizzando il regime sospensivo del perfezionamento attivo



All'interno dell'UE effettua una lavorazione sufficiente e ottiene un prodotto di origine preferenziale



Tale prodotto viene riesportato verso un paese che ha siglato accordi in materia di origine preferenziale. L'esportatore richiede l'emissione del certificato di circolazione



E' POSSIBILE OTTENERE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE ATTESTANTE L'ORIGINE PREFERENZIALE??

SE IL PAESE APPLICA LA RESTITUZIONE DEI DAZI (DRAW BACK) L'ESPORTATORE POTRA' OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE



SE IL PAESE NON PERMETTE LA RESTITUZIONE DEL DAZIO (APPLICA IL NO DRAW BACK) L'ESPORTATORE PER POTERE OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DOVRA' PAGARE I DAZI SULLA MATERIA PRIMA TEMPORANEAMENTE IMPORTATA





QUAL E' LA RATIO
DEL NO DRAW - BACK?

EVITARE UN DOPPIO VANTAGGIO COMPETITIVO GENERATO
DA:

INTRODUZIONE NEL PAESE DI MATERIALI ESTERI IN
ESENZIONE O SOSPENSIONE DI DAZIO

SUCCESSIVA ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI FINITI DI ORIGINE
PREFERENZIALE SENZA CHE SIANO STATI ASSOLTI I DAZI SULLA
MATERIA PRIMA PRECEDENTEMENTE IMPORTATA



PROVE DELL'ORIGINE PREFERENZIALE

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR MED

Previsto per i prodotti che beneficiano del trattamento preferenziale in base alle regole sul cumulo definite dalla Convenzione Pan-euro-mediterranea.

Occorre verificare l'esistenza di un ALS fra le parti interessate sulla MATRICE pubblicata periodicamente sulla GU UE.

GEOMETRIA VARIABILE

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI	
EUR-MED BO-A N. 624	
Forma di origine e beneficio preferenziale in cui si trova	
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	
2. Destinazione (nome, indirizzo completo, paese, produzione industriale)	
3. Certificato utilizzato negli accordi preferenziali tra	
<input type="checkbox"/> Accordi pane-euro (area di origine A o area C) <input type="checkbox"/> Paesi europei di origine A <input type="checkbox"/> Paesi europei di origine B <input type="checkbox"/> Beneficio di origine preferenziale per i prodotti non originari di questi paesi	
4. Informazioni riguardanti il rapporto di produzione (indicare):	
<input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Composizione applicata sotto il cumulo preferenziale <input type="checkbox"/> No cumulabilità applicata Espone per una o più sezioni applicate	
5. Numero d'ordine, numero, nome, numero e natura del dolo (1)	
6. Paese di origine (2)	
7. Paese di destinazione (3)	
8. Paese di esportazione (4)	
9. Paese di importazione (5)	
10. VETTORE DELLA DOGANA	
Destinazione preferenziale conforme Documento d'Esportazione (7) numero _____ del _____ Valore approssimativo _____ Paese o territorio in cui è certificato il beneficio Paese _____ Valore _____ Data _____	
11. DENOMINAZIONE DELLE MERCI	
Si sottintende che le merci di cui sono costituite sono conformi alle norme per l'origine e l'origine preferenziale per l'origine e l'origine preferenziale. Data _____ Paese _____	




Nel 2013
l'Accordo
Paneuromediterraneo
MATURA
e assume le sembianze della
Convezione PEM

Le tre età della donna
Gustav Klimt, 1905, GNAM, Roma.




2013

44





CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE



Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

45



GEOMETRIA VARIABILE

Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea in data 1° agosto 2021

	Stati EFTA				Partecipanti al processo di Barcellona											Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE									
	EU	CH (+LI)	IS	NO	PO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	EO	ME	MK	RS	MD	GE	UA	
EU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH (+LI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DZ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
JO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SY	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TR	X (*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X (*)	X (*)	(*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)
AL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)
BA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)
EO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)
MK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)	X (*)

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

46



	EU	T (+ LB)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA	
RS	X	X	X	X											X (*)	X	X	X	X	X		X			
MD	X														X	X	X	X	X	X	X				
GE	X	X	X	X											X (†)									X	
UA	X	X	X	X																			X		


(*) È possibile il cumulo diagonale tra Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Si veda tuttavia la tabella 3 per la possibilità di cumulo diagonale tra Unione europea, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia.


(†) Per le merci contemplate dall'unione doganale UE-Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006.
Per i prodotti agricoli la data di applicazione è il 1° gennaio 2007 (cumulo non applicabile con MD e GE).
Per i prodotti del carbone e dell'acciaio la data di applicazione è il 1° marzo 2009 (cumulo non applicabile con MD e GE).

(‡) Per i prodotti
— di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; e
— contemplati dall'allegato 1 dell'accordo di libero scambio (ALS) tra la Repubblica di Turchia e la Georgia, il cumulo dell'origine può essere applicato solo se sono originari della Repubblica di Turchia e della Georgia



SPENDIBILITA' DELL'ORIGINE CON UN CUMULO DIAGONALE APPLICATO





Origine preferenziale UE cumulo applicato con Tunisia


Quali sono i paesi verso i quali posso spendere l'origine?

Stati EFTA		Partecipanti al processo di Barcellona										Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE												
EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	ES	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	MK	RS	MD	GE	UA	
1.8.2006	1.6.2005	1.3.2006	1.8.2005			6.7.2006		6.7.2006		6.7.2006														
														1.7.2005										

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

50



Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	Stati EFTA				Partecipanti al processo di Barcellona										Partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione									
	IS	LI	NO	CH	IT	GR	ES	PT	FR	SI	TR	MT	PL	SK	RO	HR	BA	AL	ME	TR	MD	UA		
CH	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
IS	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
LI	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
NO	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
CH	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
IT	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	1.1.2007	
GR	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
ES	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
PT	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
FR	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
SI	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
TR	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
MT	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
PL	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
SK	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
RO	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
HR	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
BA	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
AL	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
ME	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
TR	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
MD	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	
UA	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	

Origine preferenziale Svizzera cumulo applicato con Turchia

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

52



E IL CUMULO TOTALE ?



TRADUZIONE

CONVENZIONE REGIONALE
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. La presente convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

2. La nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa corrispondenti sono definiti nelle appendici della presente convenzione.

APPENDICE I

L'appendice I stabilisce norme generali relative alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa.

APPENDICE II

L'appendice II fissa disposizioni particolari applicabili tra determinate parti contraenti e che derogano alle disposizioni di cui all'appendice I.





Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Definizioni
TITOLO II	DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2	Prescrizioni generali
Articolo 3	Cumulo dell'origine
Articolo 4	Prodotti interamente ottenuti
Articolo 5	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 6	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 7	Unità di riferimento
Articolo 8	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 9	Assortimenti
Articolo 10	Elementi neutri



Appendice II

Disposizioni particolari che derogano alle disposizioni di cui all'appendice I

INDICE

Articolo 1	
Articolo 2	
ALLEGATO I	Scambi commerciali tra l'Unione europea e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
ALLEGATO II	Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare
ALLEGATO III	Scambi commerciali tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
ALLEGATO IV	Scambi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina
ALLEGATO V	Ceuta e Melilla
ALLEGATO VI	Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra
ALLEGATO VII	Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino
ALLEGATO VIII	Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
ALLEGATO IX	Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e il Regno del Marocco
ALLEGATO X	Scambi commerciali tra la Repubblica di Turchia e la Repubblica tunisina
ALLEGATO XI	Scambi commerciali tra gli Stati EFTA e la Repubblica tunisina
ALLEGATO XII	Scambi commerciali nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra i paesi arabi del Mediterraneo (accordo di Agadir)



ALLEGATO A Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

ALLEGATO B Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

ALLEGATO C Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia, senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

ALLEGATO D Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in Algeria, Marocco, Tunisia o Turchia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

ALLEGATO E Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

ALLEGATO F Dichiarazione a lungo termine del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in uno Stato EFTA o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

26.2.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/147

ALLEGATO A

Dichiarazione del fornitore relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato (40)
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale


57



CUMULO TOTALE




**SOMMA DI LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PAESI DIVERSI
(PAESI CHE OVVIAMENTE PREVEDONO IL CUMULO TOTALE)**



Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

58



DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia i seguenti materiali non originari dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia:

Designazione delle merci fornite (*)	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati (*)	Valore dei materiali non originari utilizzati (*)
Totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati nell'Unione europea, in Algeria, in Marocco o in Tunisia per produrre queste merci sono originari dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia;

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia in conformità dell'appendice I, articolo 11, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuropee e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia (*)

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato (40)
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

60



Il cumulo può creare «scherzi» strani:




Importo in Italia abito bianco da Tunisia.
Origine del manufatto: preferenziale Tunisia



In Italia viene eseguita la tintura



Il manufatto diventa di origine preferenziale Italia cumulo applicato con Tunisia
Rimanendo però di origine Tunisia (non preferenziale)





VERSO LA MODIFICA DELLA CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA



La modernizzazione della Convenzione PEM è oggetto di discussione già dal 2012.

La Convenzione riveduta deve essere approvata all'unanimità in seno al comitato misto della Convenzione PEM. Varie parti contraenti continuano ad esprimere riserve nei confronti dell'adozione delle modifiche.





DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/2198 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione



Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

65



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall'Unione mediante decisione 2013/94/UE del Consiglio (*) ed è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012.
- (2) Il sistema di cumulo paneuromediterraneo dell'origine consente l'applicazione del cumulo diagonale tra le 26 parti contraenti della convenzione: Unione, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (*), Siria, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo (*), Isole Faerøer, Moldova, Georgia e Ucraina.
- (3) La convenzione prevede che le norme di origine debbano essere modificate per meglio rispondere alla realtà economica e stabilisce procedure per l'adozione delle modifiche. Le modifiche della convenzione devono essere adottate all'unanimità dal comitato misto istituito dalla convenzione («comitato misto»).
- (4) Il processo di modifica della convenzione ha avuto inizio nel 2012 e ha dato luogo a un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili, coerenti con quelle già concordate dall'Unione in altri accordi recenti, in particolare l'accordo economico e commerciale globale (CEFTA), tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri dall'altra (*), l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam, l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (*), e l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati SADC EPA, dall'altra (*) o regimi di preferenze tariffarie generalizzate.
- (5) Il comitato misto dovrebbe adottare una decisione sulla modifica della convenzione durante la riunione del 27 novembre 2019 o in una data successiva.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto con riguardo alla modifica della convenzione, poiché la modifica della convenzione produrrà effetti giuridici nell'Unione.

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

66



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è di sostenere la modifica della convenzione di cui all'allegato del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI



Alcuni Paesi hanno deciso di iniziare ad applicare in anticipo le norme **rivedute e modernizzate** pur mantenendo le discussioni con le altre parti contraenti per raggiungere un accordo nel processo di revisione.



Questa soluzione temporanea permette alle imprese delle parti contraenti di beneficiare di norme di origine
**MODERNIZZATE
SEMPLIFICATE
PIU' FLESSIBILI**



A tal fine i protocolli sull'origine contenuti negli accordi bilaterali firmati dall'UE e dai diversi paesi sono stati modificati per includere
L'APPENDICE A
nel quale si trovano le norme Transitorie



DECISIONE n. 2/2021 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA
del 12 agosto 2021

che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1859]



IL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1), del 22 luglio 1972, in particolare l'articolo 3 del suo protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera («accordo») fa riferimento al protocollo n. 3 di tale accordo («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine.
- (2) L'articolo 3 del protocollo n. 3 prevede che il comitato misto istituito dall'articolo 29 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.
- (4) L'Unione e la Svizzera hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
- (5) L'Unione e la Svizzera hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Svizzera rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.
- (6) In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e la Svizzera hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione.
- (7) È opportuno pertanto che il protocollo n. 3 sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla convenzione, in modo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore.

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

69



ALLEGATO

«Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.
3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le isole Faeroer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere costituita da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1. Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell'Unione europea o della Svizzera.
2. Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

70



Appendice A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione

("norme" o "norme transitorie")



Modifica dei protocolli di origine:



TURCHIA
NORVEGIA
ISLANDA
LIECHTENSTEIN
SVIZZERA
ISOLE FAEROER
ALGERIA
TUNISIA
MAROCCO
EGITTO
GIORDANIA
SIRIA
LIBANO
ISRAELE
PALESTINA



NORVEGIA	1.09.2021
ISLANDA	1.09.2021
LIECHTENSTEIN	1.09.2021
SVIZZERA	1.09.2021
ISOLE FAEROER	1.09.2021
GIORDANIA	1.09.2021
PALESTINA	1.09.2021

ALBANIA
BOSNIA ERZEG.
MACEDONIA DEL NORD
MONTENEGRO
SERBIA
TURCHIA
KOSOVO



ALBANIA	1.09.2021
MACEDONIA	9.09.2021
SERBIA	6.12.2021
MONTENEGRO	2.02.2022
KOSOVO	15.10.2022

MOLDOVA



MOLDOVA 16.09.2021

GEORGIA

GEORGIA 1.09.2021

UCRAINA



Le due norme (Convenzione PEM e Transitional Rules) coesistono e l'applicazione delle norme transitorie è FACOLTATIVA.



QUALI NOVITA' ?





Articolo 3



Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
 - a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
 - b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
 - f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
 - h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
 - i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
 - j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
 - k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

Non vengono menzionati i pneumatici usati



2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
- b) che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- i) appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
- ii) appartengono a società
 - la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
 - appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.

3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.

4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Scomparsi i requisiti riguardanti la cittadinanza del comandante, degli ufficiali e dell'equipaggio



Art. 4 LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI SUFFICIENTI

Al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio
CALCOLO DEL PREZZO MEDIO NELLA DETERMINAZIONE DELL'ORIGINE



Possibilità di calcolare il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore dei materiali non originari come **VALORE MEDIO**



Valore medio calcolato facendo la somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso **dell'anno fiscale precedente** e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso **dell'anno fiscale precedente** quale definito nella parte esportatrice



E' necessario chiedere autorizzazione all'autorità doganale



TOLLERANZE

CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA

Articolo 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'Allegato II, non devono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco con riguardo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.





TOLLERANZE

TRANSITIONAL RULES



Articolo 5

Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore totale accertato non superi:

- a) il 15% del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
- b) il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

PESO

VALORE

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte contraente ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.



Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

79



TOLLERANZE NEI TESSILI



Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna (3) non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.



Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili (escluse le fodere e le controfodere) che non soddisfano la regola indicata nella colonna (3) per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

80



Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti



1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura: la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
 - g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
 - n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
 - o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
 - p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - q) la macellazione degli animali;
 - r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).



CUMULO DELL'ORIGINE



- Lavorazioni sufficiente
o
- prodotti interamente ottenuti

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.



3. Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.



Previsto il cumulo totale con esclusione dei prodotti tessili

4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.



Per i tessili: previsto il cumulo totale solo negli scambi bilaterali




CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		EUR. 1 BO N. A 973085	
Prima di compilare il formulario consultare le note al verso.			
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra			
.....			
..... (Indicare paese, gruppo di paesi o territorio di cui beneficia)			
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui beneficia (se non commercializzati originari)		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		7. Osservazioni	
Cumulation applied with (nome paese)			
8. N. d'ordine, marca, numero, numero e natura del colli (%), designazione delle merci		9. Marca (solo dagli altri paesi (L, M, ecc.))	10. Fattura (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'importazione (F) del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a	

Articolo 8 comma 3

Articolo 8 comma 4
Prevede la possibilità di non indicare il cumulo. Ma le parti (paesi), se decidono di derogare a questo obbligo, devono notificare tale decisione alla Commissione europea.





ELIMINAZIONE
EUR - MED



SEPARAZIONE CONTABILE

Articolo 20
Convenzione PEM



Nel PEM la condizione per chiedere la SEPARAZIONE CONTABILE è «se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici ed intercambiabili comporta COSTI NOTEVOLI O DIFFICOLTA' PRATICHE»

Articolo 12
Transitional rules



Nelle Transitional Rules invece: «Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della SEPARAZIONE CONTABILE»



SEPARAZIONE CONTABILE



Articolo 20 Convenzione PEM



Non previsto

Articolo 12 Transitional rules



Possibilità di garantire la **gestione** di prodotti fungibili originari e non originari della voce **1701** utilizzando il metodo senza tenere i prodotti in scorte separate



IN COSA SI CONCRETIZZA IL METODO DI SEPARAZIONE CONTABILE?

E' UN QUALSIASI METODO CHE GARANTISCA CHE I MATERIALI CONSIDERATI ORIGINARI NON SIANO IN QUANTITA' SUPERIORE A QUELLA CHE RISULTEREBBE SE I MATERIALI FOSSERO STATI FISICAMENTE TENUTI SEPARATI.





IL METODO DELLA SEPARAZIONE CONTABILE E' SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DELL'AUTORITA' DOGANALE.



CONVENZIONE PEM

Articolo 12

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo pertinente si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente convenzione trasportati direttamente da una parte contraente all'altra o attraverso i territori delle parti contraenti in cui è in vigore il cumulo ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

TRANSITIONAL RULES

Articolo 14

Non modificazione

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.



ART. 16 RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI



ELIMINATO IL «NO DRAW BACK»



ART. 16 RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI



**I PRODOTTI COMPRESI TRA I CAPITOLI 50 E 63
NON SONO SOGGETTI NELLA PARTE ESPORTATRICE AD ALCUN TIPO
DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI (È PERTANTO RIMASTO IL NO DRAW BACK)**

Art. 16 comma 3

Il divieto di restituzione dei dazi si applica quando i prodotti sono
esportati ma non quando sono destinati al consumo interno.



CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

EUR. 1 BO N. A 973085



<p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)</p>	<p>Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.</p> <p>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra:</p> <p style="text-align: center;">#</p> <p style="text-align: center;"><small>(Indicare i paesi, gruppi di paesi e territori di cui fa parte)</small></p>
<p>3. Destinataria (nome, indirizzo completo, paese, indicazione localitativa)</p>	<p>4. Paese, gruppo di paesi e territorio di cui il prodotto deve beneficiare (origine)</p> <p>5. Paese, gruppo di paesi e territorio di destinazione</p>
<p>6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione localitativa)</p>	<p>7. Osservazioni</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">TRANSITIONAL RULES</p>
<p>8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (% designazione delle merci)</p>	<p>9. Massa netta (kg) o altra misura (L, m³, ecc.)</p> <p>10. Fatture (numero, localitativa)</p>
<p>11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (F) modello n. del del Ufficio doganale Paese e territorio in cui il certificato è rilasciato A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UY UZ VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ</p>	<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.</p> <p>Fatto a addi Anno 2008</p> <p>..... (firma)</p>

PREVISTA IN FUTURO LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE IL SISTEMA DI ESPORTATORI REGISTRATI REX (art. 17 comma 3)

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

93



DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA



L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (aut. dog.n....) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale Italia (according to the transitional Rules of origin)




Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

94



METTIAMO A CONFRONTO LE REGOLE DI ORIGINE



Nelle note introduttive all'elenco dell'allegato II è stata aggiunta la nota 4

Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

- 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
- 4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Inoltre per i prodotti agricoli, al fine di evitare possibili fluttuazioni dei prezzi dei materiali, la soglia dei materiali non originari che nel PEM è espresso in VALORE nelle transitional rules è espressa in PESO





CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

TRANSITIONAL RULES

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



CONVENZIONE PANEUROMEDITERRANEA



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

TRANSITIONAL RULES

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale



Convenzione paneuromediterranea



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (?):	
	→	— seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,	
	→	— fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	
	→	— materiali chimici o paste tessili, oppure	
	→	— materiali per la produzione della carta	

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

99



TRANSITIONAL RULES



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	(?)
	→	Filatura di fibre naturali
	→	oppure
	→	estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura
	→	oppure
	→	torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

100

Convenzione paneuromediterranea

MESTIERI
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 5111 5113	Tessuti di lana, di pelli fini o di pelli grossolani o di crine: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici (*) Fabbricazione a partire da (*): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzazione, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

→
→

Franco, Simuella e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981
Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale
101

TRANSITIONAL PEM RULES OF ORIGIN

MESTIERI
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di pelli fini o grossolani o di crine:	(*) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)

→ → → → → → →

Lavorazione + stampa con regola di valore (50% EXW)

Franco, Simuella e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981
Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale
102



Convenzione paneuromediterranea



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



TRANSITIONAL PEM RULES OF ORIGIN



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
da 8425 a 8430	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti; Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondini); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



Convenzione paneuromediterranea



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

TRANSITIONAL PEM RULES OF ORIGIN

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

105



Convenzione paneuromediterranea



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Franco, Samuela e Marica Mestieri
Doganalisti in Carpi dal 1981

Copyright riservato
E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

106



TRANSITIONAL PEM RULES OF ORIGIN



Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8708	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

NEW




Convenzione paneuromediterranea



Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

TRANSITIONAL PEM RULES OF ORIGIN

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto





OTTENUTA L'ORIGINE PREFERENZIALE ATTRAVERSO
L'APPLICAZIONE DELLE TRANSITIONAL RULES



DOVE POSSO SPENDERE QUESTA ORIGINE???



MA SOPRATTUTTO



DOVE TROVO LE INFORMAZIONI?



Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM)

Tabella 1

Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nell'ambito delle norme di origine transitorie nella zona paneuromediterranea in data 1° febbraio 2023

	EU	CH (+ LI)	IS	NO	FO	JO	PS	AL	BA	KO	MK	RS	ME	GE	MD
EU	X	X	X	X	X	X	X	X							
CH (+ LI)	X		X	X				X			X	X	X		
IS	X	X		X				X			X	X	X		
NO	X	X	X					X			X	X	X		
FO	X														
JO	X														
PS	X														
AL	X	X	X	X					X	X	X	X	X		X
BA								X	X	X	X	X	X		X
KO	X							X	X	X	X	X	X		X
MK	X	X	X	X				X	X	X		X	X		X
RS	X	X	X	X				X	X	X	X		X		X
ME	X	X	X	X				X	X	X	X	X			X
GE	X														
MD	X							X	X	X	X	X	X		





**Non è la più forte delle specie che sopravvive,
né la più intelligente,
ma quella più reattiva ai cambiamenti.**

Charles Robert Darwin



**Dott.ssa Marica Mestieri
Dott.ssa Samuela Mestieri
Dott. Franco Mestieri**

I testi e i commenti riportati nelle seguenti slide, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.
Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale.

111